

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 2

SENTENZA 27 SETTEMBRE 2019, N. 6465

DATA UDIENZA 25 GIUGNO 2019

INTEGRALE

CONCORSI PUBBLICI - LAVORO - PROCEDURA SELETTIVA - REQUISITI SOGGETTIVI - LIMITI DI ETÀ - POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6924 del 2008, proposto da

D'A. Li., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sa. D'Am. e dall'avvocato Fe. To., con domicilio eletto presso lo studio Fe. To. in Roma, via (...);

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia delle Entrate; Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (...);

Ar. Va. Ma., Br. Ra., non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima n. 02589/2007, resa tra le parti, concernente graduatoria regionale della procedura selettiva per l'assunzione di 1500 funzionari.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l'avvocato Fe. To. e l'avvocato dello Stato Pa. Pu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1.1. Con bando, prot. n. 2005/177077 dd. 19 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi ed Esami n. 84 dd. 21 ottobre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica avente ad oggetto l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1.500 funzionari, di età non superiore ai 32 anni, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo - tributaria.

Nella ripartizione dei relativi posti, alla Direzione Regionale per il Piemonte dell'Agenzia è stata prevista l'assegnazione di 160 unità di tale personale.

Va sin d'ora evidenziato che il § 2.1 del bando disponeva testualmente: "Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni. Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando"; e, a sua volta, il testé riferito § 12.1 del bando medesimo disponeva: "I candidati inseriti utilmente nella graduatoria di merito ed in regola con la documentazione prescritta saranno invitati a stipulare un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, purché alla data di stipula del contratto non abbiano compiuto 32 anni, così come previsto dall'art. 6 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con l. 19 luglio 1994, n. 451, e siano disoccupati o inoccupati. Alla stessa data dovranno presentare una dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità all'impiego".

L'attuale appellante, dott. Li. D'A., nato a Torino il 14 aprile 1974, in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito in data 16 marzo 2004, ha partecipato a tale procedura selettiva, superando sia la prova scritta tecnico-professionale, sia la prova orale.

Per quanto segnatamente riguarda la Direzione Regionale per il Piemonte, le prove orali si sono concluse in data 25 maggio 2006 e in data 1 giugno 2006 la Commissione d'esame ha predisposto la graduatoria di merito, approvata nello stesso giorno con provvedimento del Direttore Regionale per il Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata quindi nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi ed Esami n. 44 dd. 23 giugno 2006, e nella quale il dott. D'A. risulta collocato al 49° posto con il punteggio di 52,11/60.

Va sin d'ora rilevato che con il provvedimento, prot. n. 06/25916 dd. 1 giugno 2006, recante l'approvazione dell'anzidetta graduatoria, il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha disposto, al punto 2 del provvedimento medesimo, che "in base a quanto previsto dall'art. 16 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con l. 19 luglio 1994, n. 451 verranno invitati a stipulare il contratto di formazione e lavoro i vincitori che non abbiano compiuto 32 anni".

In dipendenza di ciò il dott. D'A., avendo compiuto 32 anni in data 14 aprile 2006, ossia un mese e mezzo prima dell'approvazione dell'anzidetta graduatoria, non è stato convocato per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1152 del 2006 innanzi al T.A.R. per il Piemonte il dott. D'A. ha pertanto chiesto l'annullamento in parte qua del predetto provvedimento, prot. n. 06/25916 dd. 1 giugno 2016, del Direttore Regionale per il Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso - ove occorra - l'anzidetto bando concorsuale.

Con motivi aggiunti di ricorso il D'A. si è pure richiamato alla circostanza che con ordinanza cautelare n. 1429 dd. 28 giugno 2006 la Sezione III del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, aveva disposto à sensi dell'allora vigente art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, con riguardo al fumus boni iuris, la sospensione cautelare degli atti impugnati relativamente alla medesima procedura concorsuale in favore di un concorrente per i posti assegnati nella Regione Lombardia.

Tale provvedimento era stato confermato con ordinanza n. 451 dd. 30 gennaio 2007 anche dalla Sezione IV di questo Consiglio di Stato che, nel respingere l'appello cautelare proposto à sensi del predetto art. 21 della l. 1034 del 1971 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, aveva comunque "ritenuto che, in base ad un bilanciamento degli interessi coinvolti", risultava "prevalente l'interesse alla prosecuzione dell'attività svolta dal ricorrente in primo grado".

1.3. Si sono costituiti in tale primo grado del giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'Agenzia delle Entrate, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.4. Con sentenza n. 2589 dd. 13 giugno 2007, resa in forma abbreviata à sensi dell'anzidetto art. 21 della l. 1034 del 1971 come integrato dall'art. 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205, la Sezione I del T.A.R. per il Piemonte ha respinto il ricorso ivi proposto dal D'A., "Ritenuto che il possesso del requisito del limite di 32 anni debba essere riferito alla data di assunzione, atteso che tale limite è inscindibilmente connesso con l'elemento causale del contratto di formazione e lavoro, oggetto della procedura concorsuale, elemento che consiste in una prestazione lavorativa collegata ad una prestazione formativa che non può realizzarsi oltre il limite anagrafico previsto imperativamente dalla legge (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 19 marzo 2007, n. 446), così come previsto dal punto 2.1. e 12.1 del bando di concorso; Ritenuta non sussistente la violazione dell'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, atteso che la possibilità per la P.A. di assumere con la predetta tipologia di contratti è sancita, i via generale, dell'art. 86, comma 9, del d.lgs. 276 del 2003, attuativo della c.d. Legge Biagi; Ritenuto che la pretesa riguardante la celerità dello svolgimento delle prove orali è insindacabile da questo giudice, salvi i limiti di manifesta irrazionalità, nella specie non sussistenti; Ritenuta l'insussistenza della lamentata violazione della Circolare n. 30 del 2005 del Ministero del Lavoro, atteso che tale circolare ha, per oggetto esclusivo, il contratto di apprendistato; Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso; Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi".

2.1. Con l'appello in epigrafe il D'A. chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo l'avvenuta violazione di legge con riguardo all'art. 16 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con l. 19 luglio 1994, n. 451; violazione dei principi in materia concorsuale, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto; illogicità, irragionevolezza dei provvedimenti già impugnati e della sentenza di primo grado; perplessità ; disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; difetto di motivazione e travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado.

In buona sostanza l'appellante, nel reiterare le censure già da lui dedotte nel primo grado del giudizio, peraltro riferendole ora alla sentenza impugnata, ripropone innanzitutto la propria tesi secondo cui, laddove l'art. 16, comma 1, del d.l. n. 299 del 1994 letteralmente dispone che "possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa fra sedici e trentadue anni", sarebbe da intendersi, secondo il comune significato delle parole (vox iuris, art. 12, primo comma, disp. prel. c.c.) nel senso che potrebbero essere esclusi dalla stipula del contratto soltanto coloro che hanno un'età pari a trentatré anni compiuti: e ciò in quanto ogni persona, anche dopo il proprio compleanno seguita ad avere - e quindi mantiene per tutto il periodo di tempo susseguente e fino al successivo suo compleanno - il numero di anni d'età già "compiuto".

Il medesimo appellante, inoltre, illustra diffusamente un ulteriore proprio assunto, fondato sulla circostanza che raccordando la disciplina di origine giuslavoristica di diritto comune in tema di contratto di formazione e lavoro con la disciplina propria del rapporto di pubblico impiego, dovrebbe ragionevolmente concludersi nel senso che l'obbligo del rispetto del requisito dell'età non superiore ai trentadue anni va esclusivamente riferito al momento della presentazione della domanda per la partecipazione al procedimento selettivo previsto dal bando, e non già anche al susseguente momento di stipula del contratto individuale di formazione e lavoro.

2.2. Anche nel presente grado di giudizio si sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, concludendo per la reiezione dell'appello.

2.3. All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, l'appello in epigrafe va accolto.

Il Collegio reputa in tal senso di conformarsi in via del tutto assorbente - ma anche con qualche propria notazione aggiuntiva - al precedente costituito dalla sentenza n. 4924 dd. 8 ottobre 2013, con la quale la Sezione IV di questo Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 1844 dd. 27 maggio 2008, recante l'accoglimento di un ricorso ivi proposto e del tutto omo a quello che il dott. D'A. ha a sua volta proposto innanzi al T.A.R. per il Piemonte è che è stato definito con la sentenza qui impugnata.

3.2. Posto ciò, giova preliminarmente rilevare che i contratti di formazione furono introdotti dall'art. 7 della l. 1 giugno 1977, n. 285, recante "Provvedimenti per l'occupazione giovanile", con durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabili, riservati ai giovani disoccupati di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati, e applicabili nel settore del lavoro subordinato privato nonché dagli enti pubblici economici; la platea dei destinatari - giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni - rispecchiava quella dei soggetti per i quali erano istituite le liste speciali di collocamento di cui all'art. 4 della medesima legge.

Tale istituto contrattuale è stato mantenuto dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 - recante a sua volta "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 1984, n. 863 - ancorché ricollegato a "progetti" formulati da enti pubblici economici e imprese e loro consorzi, con i quali dovevano essere definiti tempi e le modalità dell'attività di formazione e lavoro da sottoporsi ad approvazione delle competenti commissioni regionali per l'impiego, ma sempre con una platea di destinatari circoscritta ai giovani non occupati di età tra i quindici e i ventinove anni, elevabili - à sensi dell'art. 9, comma 1-bis, introdotto dall'art. 9 del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla l. 1 giugno 1991, n. 169 - a trentadue anni nelle aree di cui all'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", nonché nelle aree svantaggiate del Centronord di cui alla l. 29 dicembre 1990, n. 407, a sua volta recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991 - 1993".

L'art. 3, comma 10, del predetto d.l. n. 726 del 1994, convertito in l. n. 863 del 1984, consentiva la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e il successivo comma 11 ammetteva l'assunzione nominativa, da parte della stessa o anche di altra impresa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione lavoro.

L'art. 16 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali" e convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1994, n. 451, ha susseguentemente ridefinito i requisiti di età dei destinatari, determinando - per l'appunto - l'applicazione della relativa disciplina tra i sedici e trentadue anni, e ha ammesso alla stipulazione dei contratti anche "...gruppi di imprese, associazioni professionali, socioculturali, sportive, fondazioni, Enti pubblici di ricerca

nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali..." (cfr. *ivi*, comma 1).

La medesima disciplina reca inoltre articolate modifiche alla disciplina di tale peculiare rapporto, e ciò in funzione della distinzione dei contratti di formazione lavoro, a seconda che siano destinati all'acquisizione di professionalità intermedie e di professionalità elevate (cfr. art. 16 cit., comma 2, lett. a, numeri 1 e 2), ovvero che perseguano lo scopo di agevolare "...l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo" (cfr. *ibidem*, comma 2, lett. b), conseguentemente differenziando anche la relativa durata del rapporto (ventiquattro mesi per i contratti di formazione lavoro di cui al comma 2 lett. a, e dodici mesi per quelli di cui al comma 2 lett. b) e fissando la durata minima delle attività formative (almeno ottanta ore per i contratti di cui al numero 1 della lett. a, centotrenta ore per quelli di cui al numero 2, e venti ore per quelli di cui alla lett. b).

L'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nell'ambito dei "contratti di lavoro flessibile" consentiti nell'ambito dell'impiego pubblico, dopo aver previsto che "per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti", ha demandato ai contratti collettivi nazionali la definizione dell'utilizzazione "dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro", in applicazione di quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, e dall'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994.

In sostanza, quindi, l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha generalizzato a tutte le amministrazioni pubbliche la cui disciplina del rapporto d'impiego è stata contrattualizzata, la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro.

Il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", nell'ambito della ridefinizione dei rapporti di lavoro ha sostituito i contratti di formazione e lavoro con nuove forme contrattuali, e segnatamente il contratto di apprendistato (artt. 47 ss.) e il contratto d'inserimento (art. 54 ss.), tenendo fermi, secondo l'art. 59 bis - inserito dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251- i requisiti relativi ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004.

Nondimeno, l'art. 86 comma 9 del medesimo d.lgs. n. 276 del 2003 ha disposto nel senso che "la vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro...trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione".

Il riferimento specifico contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai contratti di formazione e lavoro era scomparso, peraltro, nel testo della di tale articolo novellato dall'art. 3, comma 79, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ma è

stato reintrodotta nel testo ulteriormente novellato dall'art. 49, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dei Ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, dopo aver richiamato i presupposti legislativi per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, ha disposto che "le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenza e preferenze, utilizzando procedure semplificate".

Tale disposizione è rimasta in vigore, in quanto non disapplicata dalla disciplina contrattuale collettiva, e - per quanto qui segnatamente interessa - regola anche i contratti di formazione e lavoro stipulati dalle Agenzie fiscali in forza dell'art. 100, comma 1, del contratto collettivo nazionale per il comparto del personale delle Agenzie fiscali stipulato il 28 maggio 2004 (quadriennio normativo 2002 - 2005), a sua volta non disapplicato dal successivo contratto collettivo nazionale (quadriennio normativo 2005 - 2009) stipulato il 10 aprile 2008, secondo il quale - quindi - "per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri".

3.3. Fatta questa necessaria premessa, va evidenziato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate contestano l'assunto dell'appellante secondo cui il bando in questione risulterebbe illegittimo con riguardo alle anzidette due disposizioni contenute al § 2.1. e al § 12.1. del bando concorsuale, in forza delle quali, come detto innanzi, "Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni. Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando" (cfr. § 2.1) e "I candidati inseriti utilmente nella graduatoria di merito ed in regola con la documentazione prescritta saranno invitati a stipulare un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, purchè alla data di stipula del contratto non abbiano compiuto 32 anni, così come previsto dall'art. 6 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con l. 19 luglio 1994, n. 451, e siano disoccupati o inoccupati. Alla stessa data dovranno presentare una dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità all'impiego" (cfr. § 12.1).

Secondo le amministrazioni appellanti tali disposizioni contenute nella lex specialis del concorso risulterebbero intrinsecamente legittime proprio in quanto raccordate in via del tutto conforme al disposto di cui all'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, convertito con l. n. 451 del 1999, senza che possa assumere rilievo in contrario la circostanza che ai fini della stipulazione dei contratti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni debba procedersi a selezioni di natura concorsuale e tenuto conto - altresì - della ratio di tale peculiare rapporto, che potrebbe essere vanificata se e in quanto il limite di età fosse riferito alla sola data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, qualora poi la stipulazione del contratto intervenisse a distanza anche apprezzabile di tempo.

La tesi delle parti appellate non può essere condivisa, risultando incontestabile - per contro - l'illegittimità degli anzidetti § 2.1. e § 12.1 del bando nella parte in cui è postergato il momento temporale rilevante del

requisito soggettivo di età massima - ossia il limite dei trentadue anni - dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva alla data di stipulazione del contratto.

In tal senso, non vi è infatti dubbio alcuno che lo stesso bando concorsuale abbia qualificato come "requisito di ammissione" il limite di età di trentadue anni, che secondo ormai pacifica giurisprudenza è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2012, n. 4407, recante al riguardo puntuale conferma della statuizione di principio di Cons. Stato, A.P., 2 dicembre 2011, n. 21).

Peraltro tale qualificazione è del tutto coerente anche con la previsione di cui all'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dei Ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, che vincola - e non potrebbe essere diversamente - le procedure selettive relative alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro al "rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni".

A tale proposito va anche e soprattutto rimarcato che l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'impiego alla data di scadenza del relativo bando concorsuale costituisce principio generale delle procedure concorsuali per l'accesso a tutti i pubblici impieghi, affermato non solo dall'art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (recante - per l'appunto - "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), ma anche - e ancor prima - dalla tuttora vigente norma legislativa contenuta nell'art. 2, ultimo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale infatti i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere indefettibilmente posseduti "alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione", e ciò in funzione dell'esigenza di "garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura; l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo" (così puntualmente, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995).

Il riferimento contenuto nell'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in l. n. 451 del 1999, all'"assunzione" per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi (per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione nominativa), non può che riferirsi all'esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età (in tal senso cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4798).

Ma nel ben diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Agenzie fiscali, per i quali è viceversa necessaria una procedura selettiva concorsuale à sensi dell'art. 97, quarto comma, Cost. (cfr. ivi, "salvo i casi stabiliti dalla legge": ma il d.l. 299 del 1994, convertito in l. n. 451 del 1994, non reca deroghe in proposito) il riferimento medesimo non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Né in senso contrario può addursi la circostanza che la procedura selettiva impegni un arco temporale che possa collocare la stipulazione del contratto in un momento significativamente successivo alla data di scadenza del bando, e quindi al compimento del limite di età, trattandosi di inconveniente di mero fatto imputabile alle modalità di gestione della selezione e, dunque, all'amministrazione: e ciò - si badi - nonostante la previsione dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo in forza della quale le selezioni debbono aver luogo mediante "procedure semplificate".

Conclusivamente, quindi, la disciplina dei requisiti di età fissata dall'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, se riferita ad una procedura di accesso ad una pubblica amministrazione à sensi dell'art. 2 del d.lgs. 165 del 2001, non può che essere correlata in via sistematica alla disciplina speciale di accesso ai rapporti di pubblico impiego, e deve pertanto inderogabilmente uniformarsi al principio di ordine generale di cui ai predetti art. 2, ultimo comma, del t.u. approvato con d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale i requisiti soggettivi di ammissione all'impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a nulla rilevando l'età posseduta dal candidato al susseguente momento della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro.

3.4. Le parti appellate invocano a supporto della propria tesi anche l'art. 1, comma 345, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede nel quadro del finanziamento di un piano di controlli per la lotta all'evasione fiscale, la stipulazione di settecentocinquanta contratti di formazione e lavoro "utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa", salvo l'alternativo ricorso alla mobilità .

La circostanza che, nell'ammettere ulteriori contratti di formazione e lavoro - diversi da quelli oggetto del qui impugnato bando di cui alla determinazione n. 2005/177077 di prot. del 19 ottobre 2005 - sia stato ancorato, con riguardo agli idonei non vincitori che avevano partecipato a quella selezione, il requisito soggettivo dell'età alla data di formazione della graduatoria, non vale a incidere sull'illegittimità della previsione del bando medesimo, non potendo valere peraltro tale disposizione legislativa come sua norma d'interpretazione autentica.

4. Il Collegio, nell'accogliere l'appello in epigrafe, reputa che le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio debbano seguire la regola della soccombenza di lite, e li liquida nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l'effetto - in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado.

Condanna l'appellato Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'appellata Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidandoli nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna di tali parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Carlotti - Presidente

Fulvio Rocco - Consigliere, Estensore

Giancarlo Luttazi - Consigliere

Giovanni Sabato - Consigliere

Antonella Manzione - Consigliere